

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

149° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal

Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

| | |
|--|-----------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 4, 9 e passim |
| ALIVERTI (DC) | 4, 9 |
| BASTIANINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato | 9, 12 |
| CISBANI (Com.-PDS) | 9 |
| CITARISTI (DC) | 10 |
| FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato | 4 |
| MANCIA, (PSI) relatore alla Commissione ... | 4, 10 |
| MONTINARO (Com.-PDS) | 3, 4 |

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole senza osservazioni.

Prima di passare all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La 10^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»

impegna il Governo

ad estendere il trattamento, previsto per le aziende dislocate nelle zone interessate alle azioni comunitarie di sviluppo, di cui al regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, anche alle aziende impiantate nei territori dei comuni del settore tessile laniero individuati nel decreto ministeriale 26 novembre 1987, riconfermati con la delibera CIPI del 15 gennaio 1991.

(0/2740-B/1/10)

GIANOTTI, ANDRIANI, BAIARDI, CISBANI,
MONTINARO

La 10^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»,

premesso che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 10 luglio 1991, aveva condizionato il proprio parere vincolante all'esigenza di fissare in via definitiva e in modo univoco l'autorità deputata al controllo sugli interventi agevolativi e che, conseguentemente, il testo dell'articolo 4 del disegno di legge, approvato dalla Commissione industria nella seduta del 18 luglio 1991, attribuiva a un unico ente pubblico, il Mediocredito centrale, l'attività di controllo sulle dichiarazioni dei beneficiari del credito d'imposta nonché l'attività di rilevazione e analisi dell'intervento pubblico a favore delle piccole imprese;

viste le modifiche allo stesso articolo 4 apportate dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati che consentono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi, per lo svolgimento di tali attività, degli istituti di credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane oltrechè dello stesso Mediocredito centrale;

tenuto conto sia dell'inderogabile esigenza di non procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore della normativa che incentiva l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, sia della necessità – ribadita dalla Commissione affari costituzionali del Senato lo scorso 18 settembre – di evitare non solo la moltiplicazione degli organi di controllo ma anche la sostanziale coincidenza tra autorità di controllo ed enti controllati;

atteso che risulta del tutto evidente, altresì, l'opportunità di evitare dispersioni di risorse e duplicazioni di attività, disponendo già di un efficiente sistema di controllo e analisi che consente una più efficace attività nel settore delle piccole imprese;

considerato che, a tali fini e in tale materia, la scelta del Mediocredito centrale risulta essere la più idonea in quanto la maggior parte della legislazione vigente a favore delle piccole imprese attribuisce all'Istituto il ruolo di agenzia pubblica, cui affida la gestione di fondi pubblici a sostegno della piccola impresa, e che sulla base di tale esperienza già da tempo l'Istituto svolge un'approfondita attività di indagine economica e rilevazione statistica sullo sviluppo economico delle piccole imprese;

impegna il Governo

ad attenersi ai suindicati criteri della Commissione affari costituzionali, in sede di stipula della convenzione di cui all'articolo 4, valorizzando al massimo il patrimonio di esperienze e analisi già in possesso di quanti da tempo operano positivamente nel settore.

(0/2740-B/2/10)

MANCIA, FONTANA Elio, GIANOTTI, FIOCCHI

MONTINARO. Signor Presidente, abbiamo presentato questo ordine del giorno per ampliare una zona di area di crisi. La Comunità economica europea, per quanto riguarda la Toscana, aveva individuato soltanto la zona di Prato, mentre ci sono alcuni comuni dell'area di

Pistoia che vivono lo stesso momento di crisi con perdite maggiori. Per questo motivo abbiamo presentato un ordine del giorno che estende quest'area di crisi.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

MONTINARO. Chiedo scusa se insisto: le due aree sono ugualmente in crisi, anzi, quella di Pistoia – secondo dati molto analitici – è una crisi profonda. Però la CEE parla solo dell'area di Prato. Ci sono comuni dell'area di Pistoia molto vicini a Prato, per cui sarebbe grave intervenire a favore degli uni e tralasciare gli altri solo perchè c'è stata una individuazione geografica errata.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. La proposta del Governo mi sembra accoglibile.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ripeto che il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

ALIVERTI. L'ordine del giorno solleva un problema che non può essere eluso. Purtroppo nel dispositivo della legge abbiamo inserito un riferimento molto preciso, tra l'altro estendendo già i limiti indicati nel precedente testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Può ora il Governo andare oltre quanto è previsto dalla legge? Il Governo non può andare oltre la norma di legge. Quindi si tratterà, eventualmente, di accettare questo ordine del giorno come raccomandazione.

Pertanto, invito i presentatori ad accettare la proposta del Governo di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Il Governo, poi, in sede di revisione del regolamento CEE potrà insistere affinché vengano incluse le zone o le province escluse precedentemente.

MONTINARO. Accogliamo la proposta del Governo e non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno da me presentato unitamente ai senatori Fontana Elio, Gianotti e Fiocchi si illustra da sè.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno in esame.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/2740-B/2/10, presentato dal senatore Mancina e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora all'esame delle singole modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Controlli)

1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonché degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite al fondo di cui all'articolo 43 ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attività di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ricorrere, sulla base di apposite convenzioni, alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le società finanziarie regionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali».

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attività di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.

È approvato.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(Disposizioni tributarie)

1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

3. Il credito di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'articolo 13.

È approvato.

L'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Revoca delle agevolazioni)

1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.

5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6.

È approvato.

Gli articoli da 14 a 42 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 43 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO VIII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 43.

*(Assegnazione di fondi
e copertura finanziaria)*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per

l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993.

2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991 -1993 si provvede:

a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»;

b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando

parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei ritornare per un momento all'articolo 27 che indica la possibilità delle società consortili di beneficiare di contributi e la sfera di applicazione della legge. Ora, indicando l'ambito di applicazione della legge e, quindi, quali possono essere i motivi che danno diritto al beneficio, troviamo al comma 7, alla lettera *b*) e alla lettera *m*), due indicazioni che sottopongo alla valutazione del Governo perchè le tenga presenti in sede di emanazione del regolamento. Qui si dice, infatti, che le attività delle società consortili che beneficiano delle agevolazioni previste possono riguardare anche l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione, nonchè l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili (lettere *l*) e *m*) del comma 7 dell'articolo 27). Non ci sarebbe bisogno di precisarlo, ma credo che occorra tenere presente che l'esercizio e la gestione di tali impianti è limitata ai partecipanti al concorso e che quindi non possono beneficiarne gli estranei. Anche l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi deve rientrare nell'ambito delle norme di carattere generale, perchè tale acquisto o vendita non può sottrarsi alle disposizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che abbiamo recentemente approvato.

Faccio queste osservazioni perchè eventualmente in sede di regolamento si possano anche indicare i limiti di applicazione dell'articolo 27 del testo in esame, in riferimento alla normativa attualmente in vigore.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo prende atto delle osservazioni del senatore Aliverti.

PRESIDENTE. L'esame delle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

CISBANI. Il Gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento - che solo questa mattina giunge all'approvazione definitiva - pur se resta convinto che troppo esigui sono i finanziamenti e troppo alta è la soglia per la definizione di piccola impresa. Nel complesso esprimiamo un giudizio favorevole anche perchè, come sapete, il Gruppo comunista della Camera ha presentato per primo una proposta di legge sulle piccole imprese per introdurre alcuni meccanismi di autonomia fiscale, che sono stati adottati solo qui al Senato per un ostacolo posto nell'altro ramo del Parlamento da parte del Ministro delle finanze.

Noi crediamo di aver svolto il dibattito con grande spirito e senso di responsabilità e di esserci adoperati affinché venissero superati i contrasti di potere insorti tra le diverse forze della maggioranza. Secondo noi, la discussione è stata troppo lunga e più pesante del dovuto perchè il provvedimento è stato bloccato per anni dall'*ex* ministro Battaglia al fine di ampliare le prerogative del Ministero. Successivamente, il ministro Formica ha respinto le nostre proposte di riduzione degli automatismi fiscali; da ultimo, vi è stata la polemica tra i ministri Carli e Bodrato sull'opportunità o meno di approvare questa legge prima della legge finanziaria.

Questo provvedimento è ritenuto giusto, indispensabile e urgente da parte di tutte le forze politiche; ma, senza eccessiva forzatura polemica e alla luce dei fatti e degli ostacoli che si sono riscontrati all'ultimo momento, riteniamo che l'intera vicenda dimostri una sostanziale sottovalutazione da parte del Governo e della maggioranza del ruolo strategico che la piccola impresa svolge nel sistema produttivo italiano.

CITARISTI. Signor Presidente, a nome del Gruppo democratico cristiano non posso che esprimere completa soddisfazione perchè un provvedimento che da tre o quattro anni attendeva la sua definizione giunge oggi alla sua approvazione. Come partito, siamo sempre stati sensibili alle esigenze delle piccole imprese e dell'artigianato, non solo per la nostra concezione politica, ma anche perchè essi sono la forza trainante della nostra economia industriale. Pertanto, e non per amor di polemica, non possiamo condividere quanto è stato testè affermato, ossia che la mia parte politica avrebbe frapposto degli ostacoli per l'approvazione del provvedimento. Infatti, il testo presentato dai nostri deputati alla Camera non conteneva tutte quelle norme procedurali che poi il precedente Ministro dell'industria ha cercato di inserire nel corso dell'esame di questo provvedimento. In questo ramo del Parlamento abbiamo dato il nostro fattivo contributo per eliminare le numerose commissioni che erano previste nel testo approvato in prima lettura e siamo stati sostenitori, insieme al relatore, dell'introduzione di agevolazioni di natura fiscale in modo da eliminare l'*iter* burocratico che impediva in passato alla piccola industria di fruire di determinati incentivi finanziari.

Diamo atto al Governo, all'attuale ministro Bodrato ed al sottosegretario Bastianini di essersi resi interpreti di queste esigenze, nonchè al relatore di aver recepito le stesse. Non possiamo che essere soddisfatti, anche se non vogliamo enfatizzare i risultati conseguiti, perchè è evidente che il Ministro e il Governo sono giustamente preoccupati per il debito che graverà sulle finanze dello Stato. Nel ringraziare tutti coloro che hanno dato il proprio contributo - non escluso il Presidente della nostra Commissione - affinché il provvedimento potesse trovare uno sbocco positivo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Molto brevemente, signor Presidente, per dichiarare il voto positivo del Gruppo socialista e per far presente che noi, da tanti anni, ci siamo adoperati per portare avanti questo disegno di legge.

È dall'inizio della Legislatura, infatti, che si discute e ci si confronta sull'argomento perchè finalmente le piccole imprese e il mondo dell'artigianato possano contare su una legge che tenga conto soprattutto del ruolo delle imprese stesse e non solo di altri soggetti che nel passato avevano goduto di privilegi.

Ora, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare definitivamente questo provvedimento, voglio ricordare che un contributo notevole è stato dato anche dall'attuale presidente, senatore Franza, che ringrazio, così come dal suo predecessore, senatore Cassola che, con alcune iniziative che questa Commissione ha portato avanti, ha cercato di far approvare una legge che tenesse conto soprattutto del dibattito a livello internazionale e a livello della Comunità economica europea, privilegiando l'aspetto del credito d'imposta rispetto al contributo a fondo perduto. È una novità che senza dubbio farà discutere, come giustamente ha notato il rappresentante del Governo, anche a livello internazionale. Noi abbiamo accolto questa esigenza che le imprese e gli artigiani volevano che fosse codificata.

Allora, nel momento in cui approviamo questa legge, la soddisfazione maggiore è quella di aver fatto un lavoro che tiene conto delle osservazioni e delle proposte di queste categorie e, nello stesso tempo, di dare finalmente la prima legge organica alla piccola impresa, cosa che fino ad oggi era mancata.

Ora, poichè abbiamo fatto un notevole passo avanti, è necessario che il Governo e soprattutto il Parlamento tengano conto che anche nel nostro paese c'è bisogno di privilegiare la piccola impresa rispetto ad una politica industriale che concentri il proprio sforzo solo ed esclusivamente nei confronti della grande impresa.

Pertanto, cambiando questo tipo di politica, siamo certi che potremo dare delle risposte non solo alle imprese e al mondo degli artigiani, ma anche all'intero paese che attende con ansia che attraverso lo sviluppo della piccola impresa ci possa essere anche uno sviluppo nel campo occupazionale.

Abbiamo fatto un lavoro concreto e positivo e vorrei dire che in queste ultime settimane, al di là delle polemiche e degli scontri che possono esserci stati tra i vari Ministri, la nostra preoccupazione - che abbiamo «esternato» anche in Commissione bilancio - riguardava il fatto che non volevamo che su un aspetto così importante come quello degli interventi per l'innovazione e lo sviluppo della piccola impresa ci potessero essere dei giochi politici oppure delle posizioni che poi avrebbero tenuto conto di altre situazioni al di là di quella principale dello sviluppo del nostro paese. Una politica seria deve affrontare anche la rigidità di un bilancio, ma nello stesso tempo deve operare la scelta di privilegiare in modo chiaro e preciso la piccola impresa. Senza dubbio questa è una scelta che onora questo ramo del Parlamento.

Concludendo il mio intervento, ringrazio tutti i colleghi perchè come relatore ho avuto veramente la soddisfazione di lavorare con il contributo di tutte le forze politiche e non a caso si è registrata sempre l'unanimità, in termini duri e anche molto precisi, su sponde diverse, sia con il rappresentante del Governo, sia anche con i colleghi della Camera ai quali lanciamo il segnale della nostra disponibilità a collaborare, perchè solo in questo modo si riesce a varare dei

provvedimenti in tempi brevi e utili. E spero, infine, che questo segnale possa servire di esempio anche per altre categorie.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Un brevissimo intervento con il quale ribadisco l'apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento nel suo insieme su questa legge, in particolare per il lavoro svolto dalla Commissione industria del Senato a cui si deve sicuramente l'introduzione di alcuni elementi di novità che rendono questo strumento legislativo più moderno e più capace di portare il sistema delle nostre piccole imprese in Europa.

Il ringraziamento, ovviamente, va esteso al Presidente, al relatore e ai rappresentanti di tutti i Gruppi politici, perchè si è lavorato bene, con chiarezza di ruoli ma anche con grande senso di responsabilità da parte delle forze di opposizione.

Pertanto, una volta approvata questa legge, occorrerà subito pensare alla sua rapida attuazione. È già prevista una serie di atti amministrativi senza i quali la legge non potrebbe diventare operativa. È mio impegno personale lavorare in questa direzione e tenere preventivamente informata la Commissione sull'andamento delle iniziative intraprese.

PRESIDENTE. Desidero manifestare soddisfazione e compiacimento per l'approvazione di una legge tanto attesa da ogni settore della vita politica e sociale italiana.

Riconfermo il mio ringraziamento - ho già avuto modo di esprimerlo in altra occasione - a tutti i colleghi che hanno contribuito attivamente al lavoro di questa Commissione e che hanno svolto in questa settimana un importante ruolo di mediazione tra partiti, Governo e Commissione di merito del Senato della Repubblica, dando prova non solo di senso di responsabilità ma anche del proprio senso delle istituzioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA